



LA CONFERMA DEL SUPPLENTE DI SOSTEGNO

A RICHIESTA DELLA FAMIGLIA

UN PROVVEDIMENTO SBAGLIATO E NON RISOLUTIVO

Riferimenti normativi	DL 71 del 31 maggio 2024. Art. 8 “Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno” DM n.32 del 26 febbraio 2025 “Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026” in attuazione dell’art. 8 comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71.”
Che cosa stabilisce la norma	Su richiesta della famiglia , e con l’avallo dal Dirigente Scolastico , al supplente incaricato su posto di sostegno può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto assegnatogli nel precedente anno scolastico.
Destinatari	✓ docenti in possesso del titolo di specializzazione; ✓ docenti privi del titolo ma inseriti nella seconda fascia delle GPS per il relativo grado; ✓ docenti privi del titolo che nell’anno scolastico 2024/2025 abbiano svolto servizio su tale tipologia di posto in quanto individuati sulla base delle graduatorie incrociate.
Procedura	✓ entro il 31/5/2025, il dirigente scolastico acquisisce l’eventuale richiesta da parte della famiglia e, valutata la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell’interesse del discente, anche sentendo GLO, ne comunica l’esito all’ambito territoriale, al docente interessato e alla famiglia entro il 15/6/2025. ✓ Nell’ambito della presentazione delle istanze finalizzate all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato, il docente esprime la volontà di essere confermato con precedenza assoluta; ✓ L’Ufficio territorialmente competente, dopo aver svolto tutte le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, verifica la disponibilità del posto e accerta il diritto alla nomina nel contingente complessivo dei posti disponibili per l’anno scolastico 2025/2026 da parte del docente interessato. Le conferme sono disposte improrogabilmente entro il 31 agosto 2025.



IL PARERE DELLA FLC CGIL

- ✓ La norma presenta profili di **incostituzionalità**.
- ✓ Vengono **violata la trasparenza e l'oggettività** delle procedure di reclutamento.
- ✓ Si attribuiscono **alle famiglie funzioni improprie**, di valutazione dell'operato dei docenti.
- ✓ Si pone una forte **ipoteca sulla libertà di insegnamento**, rendendo i precari ancora più ricattabili.
- ✓ Si crea un pericoloso precedente che aprirebbe la strada alla **chiamata diretta**.
- ✓ Non viene tutelato il diritto delle alunne e degli alunni con disabilità a un'offerta formativa garantita da **criteri di professionalità**.
- ✓ Si attribuisce al docente di sostegno la funzione di **unica figura riferimento** dell'alunno con disabilità, si sancisce l'**esclusività della relazione educativa**, minando i fondamenti stessi dell'inclusione scolastica
- ✓ Non si affronta il problema della **precarietà del lavoro**, che riguarda oltre il **50% dei docenti di sostegno** ed è la condizione che compromette alla radice la continuità didattica.

Per questi motivi **la FLC CGIL ha impugnato** davanti al TAR LAZIO il provvedimento del ministero dell'istruzione e del merito (DM n. 32 del 26 febbraio 2025), sollevando tra l'altro in via incidentale la **questione di legittimità costituzionale** dell'art. 8 comma 2 del DL 71 del 2024, per la manifesta rilevanza della questione in riferimento agli artt. 3, 4, 51 e 97 della Costituzione".